

E

Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2013–2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983²
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2013–2016 è stanziato, secondo gli articoli 6 capoverso 3, 8 e 9 LPRI, un limite di spesa di 3840 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca e i seguenti progetti di ricerca:

- a. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
- b. Accademie svizzere delle scienze, nonché i loro progetti di ricerca di lunga durata.

Art. 2

¹ Lo 0,2 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

² Entro il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

Per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato un importo massimo di 253 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1.

Art. 4

Per indennizzare i costi indiretti della ricerca (*overhead*) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato un importo massimo di 370 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2012 2727

all'articolo 1. L'indennizzo forfettario ammonta al 20 per cento al massimo dei sussidi.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.